

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

51.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri (2480) . . . . .	765
PRESIDENTE . . . . .	765, 766, 767, 768
BAGHINO . . . . .	766
CIACCI . . . . .	766
GUERRINI . . . . .	766
MARZOTTO CAOTORTA, <i>Relatore</i> . . . . .	765, 767
RUSSO FERDINANDO . . . . .	766
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	766, 768
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	769

La seduta comincia alle 9,45.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri (2480).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri ».

MARZOTTO CAOTORTA, *Relatore*. Il Governo nella scorsa seduta si era riservato di esprimere il proprio parere sull'emendamento preannunciato all'articolo 1 — soppressivo delle parole « Le Direzioni compartimentali e » (organismi che mi sembra non esistano più nella nuova organizzazione periferica del Ministero) — e sull'altro preannunciato emendamento soppressivo dell'articolo 7. Questo articolo ci è sembrato non opportuno e soprattutto non riguardante gli accordi internazionali che vengono recepiti da questo provvedimento. Attendo pertanto di conoscere tale parere.

PRESIDENTE. Si tratta di semplici osservazioni, perché ancora non è stato presentato formalmente alcun emendamento.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. L'amministrazione ritiene che sia importante mantenere le parole « le Direzioni compartimentali e », di cui è stata chiesta la soppressione, perché questa materia non è passata alla competenza delle regioni. Pur avendo le argomentazioni dell'onorevole Marzotto Caotorta una loro validità, al di là del fatto burocratico, mi dichiaro favorevole al mantenimento delle suddette parole.

Quanto al preannunciato emendamento suppressivo dell'articolo 7, riguardante l'istituto della concessione, desidero rilevare che tutta la materia è regolata dagli articoli 31 e 32 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; vi è una posizione analoga per quanto riguarda la disciplina in campo internazionale. Chiarisco che la posizione dell'amministrazione è di mantenere l'articolo 7, ma siccome non ritengo che esso sia essenziale alla economia dell'articolato, mi rimetto alla Commissione per ciò che concerne il preannunciato emendamento suppressivo.

GUERRINI. In merito all'articolo 7 desidero rilevare che non ha alcuna importanza che in Italia vi sia una disciplina piuttosto che un'altra. Siccome ritengo che questo articolo costituisca motivo di gravi difficoltà e di pericolosissime deviazioni in questo settore, voterò contro il suo mantenimento, e mi asterrò dal voto sul provvedimento qualora esso venisse mantenuto.

CIACCI. Nella scorsa seduta avevo espresso alcuni dubbi sulla proposta dell'onorevole Mancini di sopprimere l'articolo 7, e avevo addotto come argomento la difesa di una specie di avviamento commerciale per le aziende che effettuano questo servizio, così come avviene in generale per altri tipi di aziende; e mi sembrava che su questo punto fosse necessaria una riflessione. Esaminando, però, meglio la materia, studiando un po' il problema e consultando anche le organizzazioni interessate, è emerso che questi servizi non vengono effettuati da piccoli operatori, di cui io mi preoccupavo, ma soprattutto — anzi esclusivamente — da grosse aziende, per cui questo articolo si può prestare a speculazioni che non credo possano essere avallate dalla Commissione.

Ecco perché sono arrivato alla conclusione che sia giusto accettare la proposta dell'onorevole Mancini; e credo che ciò sia possibile anche se, come ha detto il sottosegretario Vincelli, vi sono direttive generali di carat-

tere comunitario che non possono, però, mortificare la sovranità del Parlamento. Se questo articolo 7 dovesse essere mantenuto, il gruppo comunista voterebbe contro il provvedimento.

RUSSO FERDINANDO. Ritendo che sia opportuno mantenere all'articolo 1 le parole « le Direzioni compartimentali e » non solo perché in tutta la materia le regioni non hanno una potestà legislativa esclusiva, ma soprattutto per uniformare questa materia su scala nazionale, essendo essa, fra l'altro, molto limitata.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Essendovi questo tipo di organizzazione periferica, si tratta di effettuare uno snellimento.

RUSSO FERDINANDO. Esprimo parere contrario all'articolo 7 e pertanto sono d'accordo con coloro che hanno giustamente fatto presente l'opportunità di sopprimerlo, in quanto esso può prestarsi a speculazioni ed a trasferimenti di autorizzazione non molto corrette sul piano dell'etica amministrativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 517/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — tramite le Direzioni compartimentali e gli uffici provinciali MCTC alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone,

BAGHINO. Se si doveva fare un'osservazione, era proprio in ordine alle obiezioni che sono state espresse. Infatti questo provvedimento, proprio per il titolo che ha — concernente cioè l'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea — non doveva dar luogo a discussioni, se fosse stata un'applicazione fedele di tali regolamenti.

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

Le obiezioni all'articolo 7 sono state la riprova che non si trattava invece di una applicazione pura e semplice della normativa comunitaria. Tranne questa osservazione, che ci porterà a discutere sull'articolo 7, sono favorevole alla prosecuzione della discussione.

**MARZOTTO CAOTORTA, Relatore.** Sull'articolo 1 faccio notare che, relativamente alla proposta di sopprimere le parole: « le Direzioni compartimentali e », ho l'impressione che la nuova organizzazione periferica del Ministero preveda solamente degli uffici provinciali. La mia era quindi una osservazione puramente formale, perché le direzioni compartimentali sono rimaste solo nelle regioni a statuto speciale: a Trieste, Bolzano, Cagliari e Palermo. Forse sarebbe più opportuno dire: « tramite le direzioni compartimentali nelle regioni a statuto speciale ».

**PRESIDENTE.** È chiaro che tali uffici funzioneranno solo laddove esistono.

Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Poiché anche agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 2.**

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 516/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 gennaio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal Regolamento n. 1172/72 della Commissione della Comunità economica europea del 28 feb-

braio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del citato Regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

*(È approvato).*

**ART. 5.**

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto Regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

*(È approvato).*

**ART. 6.**

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

**ART. 7.**

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - può consentire al titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato di trasferire l'autorizzazione stessa ad altra impresa a condizione

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

che quest'ultima sia in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria, in misura uguale e comunque non inferiore a quelli posseduti dall'impresa cedente.

Il relatore Marzotto Caotorta e i deputati Russo Ferdinando, Guerrini e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui è stata chiesta dal relatore e altri la soppressione.

*(È respinto).*

S'intende pertanto soppresso l'articolo 7.

Poiché agli articoli dall'8 al 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 8.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento numero 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorità dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 ed all'articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72.

*(È approvato).*

## ART. 9.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati Regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 516/72 e 517/72,

è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

*(È approvato).*

## ART. 10.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento CEE n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

*(È approvato).*

## ART. 11.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10 paragrafo 1 e 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale MCTC - del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72.

*(È approvato).*

## ART. 12.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CEE n. 517/72 e dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 516/72:

a) quando venga a perdere i requisiti di cui all'articolo 3 dei citati Regolamenti;

b) si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

Nel caso di cui alla lettera *a*) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

(*È approvato*).

#### ART. 13.

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonché, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(*È approvato*).

#### ART. 14.

Il trasgressore italiano è ammesso a pagare entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina - sentito il competente direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nelle regioni a statuto speciale o il competente direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nelle regioni a statuto ordinario - la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare insieme con le spese di notificazione, la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione, presso l'ufficio del registro.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine

prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria disponga diversamente.

Nel provvedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(*È approvato*).

#### ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, è così modificato: « il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti della Comunità economica euro-

---

**VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974**

---

pea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri » (2480).

Presenti e votanti . . . . . 32

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 32

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amodio, Baghino, Baldassari, Ballarin, Belci, Bodrito, Canestrari, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Galasso, Guerrini, Gu-

glielmino, Korach, Lombardi Giovanni Enrico, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri, Petrucci, Piccinelli, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk, Venturini e Volpe.

**La seduta termina alle 10,5.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**